



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Testo del disegno di legge

Articolo 1 **Guardie Zoofile**

Il comma 1 dell'art. 19 della legge regionale 18 maggio 1994, n. 21 (norme per la protezione degli animali e istituzione dell'anagrafe canina), è sostituito dal seguente:

“1. Per la vigilanza sull'applicazione della presente legge, il competente dirigente dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, su proposta delle associazioni iscritte al Registro regionale del volontariato, procede alla nomina di guardie giurate addette alla protezione degli animali – denominate guardie zoofile – in possesso dei requisiti prescritti dal Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza) e dal Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza)”.